



Decreto Dirigenziale n. 56 del 06/11/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 4 - Assistenza ospedaliera

Oggetto dell'Atto:

DGR N 621 DEL 15 NOVEMBRE 2011 PROGRAMMA UNICO REGIONALE PER LA
DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI APPROVAZIONE
ELENCO DEI SOGGETTI DA ABILITARE ALLA FORMAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. la legge 3.04.2001, n. 120 ha disciplinato l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero;
- b. con l'accordo del 27 febbraio 2003, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha emanato le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero del defibrillatore semiautomatico. Le stesse stabiliscono che le Regioni definiscono i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, nonché l'accreditamento dei formatori e le relative certificazioni;
- c. con decreto 18 marzo 2011 recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2, co. 6 della legge n. 191/2009" il Ministero della Salute ha definito i criteri per la predisposizione dei programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni;
- d. con deliberazione di Giunta Regionale n. 621 del 15.11.2011 è stato approvato il programma unico regionale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni.

VISTI

- a. il decreto dirigenziale n. 6 del 15.03.2012 e s.m. istitutivo del Tavolo tecnico scientifico, di supporto al Coordinamento Regionale in capo alla UOD 04 Assistenza Ospedaliera;
- b. la circolare del Ministero della Salute DGPROGS 0013917 – del 20/05/2014 recante "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) – ai sensi del D.M. 18 marzo 2011", già recepita con decreto dirigenziale n. 11 del 19.06.2014;

CONSIDERATO

- a. che come stabilito dalle Linee guida regionali approvate con decreto dirigenziale n. 34 del 25.06.2019, l'accreditamento ha validità triennale e può essere rinnovato previa presentazione della istanza di accreditamento in uno con la documentazione prevista;
- b. che sono pervenute presso il Coordinamento Regionale del Sistema Integrato Emergenza Urgenza n. 24 istanze di accreditamento;
- c. che sono in corso di definizione le integrazioni richieste a n. 8 enti ,

RITENUTO

- a. di dover prendere atto degli esiti delle valutazioni effettuate dal Coordinamento Regionale del Sistema Integrato Emergenza Urgenza;
- b. di riservarsi ulteriore successivo provvedimento di accreditamento nelle more delle integrazioni richieste a n. 8 enti;
- c. di dover approvare l'elenco degli enti accreditati e dei soggetti abilitati/non abilitati alla formazione (allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VISTA la D.G.R.C. n.351 del 06/07/2016 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per la Tutela della salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;

ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il responsabile dell'istruttoria e per il Dirigente firmatario, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L. n.

190/2013 e D. lgs 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e Decreto del presidente della Repubblica n. 62/2013.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto della esiti delle valutazioni effettuate dal Coordinamento Regionale del Sistema Integrato Emergenza Urgenza;
- d. di approvare e pubblicare l'elenco degli enti accreditati e dei soggetti abilitati/non abilitati alla formazione che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);
2. di fissare in 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento, il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti e per eventuali richieste di riesame da parte degli enti non accreditati;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e al BURC per la pubblicazione.

Dr.ssa Maria Rosaria Romano